



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 7 aprile 2020
Prot. n. 050/20/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: MIT - Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2019.

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 6 aprile 2019 è stato pubblicato il [Decreto 25 marzo 2020](#) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2019”

Sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, risulta che lo scostamento tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato per l'anno 2019 sia uguale a -0,7 punti percentuali e pertanto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha decretato che “*non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento*”.

Come è noto, infatti, l'art. 133, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti “*si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi*”.

Nonostante il citato articolo sia stato abrogato, *expressis verbis*, dall'art. 217 del nuovo Codice dei contratti, lo stesso Decreto Legislativo n. 50/2016, all'art. 216, comma 27-ter, dispone che ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente Codice e in corso di esecuzione si applica comunque la disciplina già contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 “*in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui*



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

all'art. 216, comma 1, del nuovo Codice” (Avvocatura dello Stato, nota prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017).

Il Consiglio di Stato, infine, con la sentenza n. 5088/06 - Sezione sesta, ha stabilito che il Decreto in oggetto e di cui al citato art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006, *“deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perché operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata”*.

Con riserva di fornire eventuali aggiornamenti, si porgono i più cordiali saluti.

p. AGENS